

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE GIURIDICA

NUMERO 71
LUGLIO 2025

AGSZ Studio di Avvocati

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it

IN QUESTO NUMERO

BANCARIO

Alla fideiussione stipulata per finalità extra professionali si applica la disciplina del consumatore

Pag. 3

CONTRATTI

1. La caparra è valida anche se consegnata dopo la sottoscrizione del contratto

2. La garanzia per evizione opera anche se il venditore è incolpevole

3. Per la truffa contrattuale è sufficiente che il consenso alla stipula sia ottenuto con documenti falsi

4. Nessun inadempimento in capo al venditore che ottiene l'abitabilità dopo la consegna

5. Appalti: la garanzia per vizi si prescrive in due anni dalla consegna definitiva

Pagg. 3 - 5

LAVORO

1. E' illegittimo il licenziamento del lavoratore, beneficiario di Legge 104, che rifiuta un turno di lavoro diverso

2. Legittimo il licenziamento del lavoratore che, in assenza di altre posizioni analoghe a parità di mansioni, rifiuta il ricollocamento con mansioni inferiori

3. Impugnazione stragiudiziale del licenziamento: per il lavoratore incapace non decorre il termine di 60 giorni, bensì quello di 240

4. Il congedo obbligatorio di paternità spetta anche alla madre intenzionale lavoratrice

5. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del "tetto" di sei mensilità per l'indennità risarcitoria dovuta in caso di licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese

Pagg. 5 - 8

RESPONSABILITA' CIVILE

1. La Corte di Cassazione riconosce e applica la regola della c.d. "*Thin Skull Rule*"

2. Il produttore è responsabile della generica informativa sulla pericolosità del suo prodotto

3. L'automobilista che investe il pedone, responsabile di una condotta imprevedibile, non ha colpa se fa tutto il possibile per evitare il sinistro

Pagg. 8 - 9

SOCIETA'

1. Nonostante la recente riforma, il collegio sindacale resta responsabile per le condotte dolose

2. La cancellazione della società non comporta la rinuncia al credito ancora sub iudice

3. Per le società cooperative, sottrarsi alla vigilanza non può comportare l'automatico scioglimento, dovendosi prima nominarsi un commissariato *ad acta*

Pagg. 9 - 11

BANCARIO

Alla fideiussione stipulata per finalità extra professionali si applica la disciplina del consumatore

Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle sue parti, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale o anche più attività professionali, stipuli il contratto di garanzia per finalità ad esse estranee, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 18834 del 10.7.2025**).

CONTRATTI

1. La caparra è valida anche se consegnata dopo la sottoscrizione del contratto

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che la non contestualità tra dazione della caparra e formazione del contratto è ammessa dalla sua giurisprudenza costante, secondo la quale *"in tema di contratto preliminare, la funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio propria della caparra confirmatoria -che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale)- ben può essere assolta anche da una dazione differita, così posticipandosi la consegna ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma a condizione che il momento di tale consegna sia anteriore al termine di scadenza delle obbligazioni pattuite con il preliminare e con la conseguenza che, nelle more della consegna, non si producono gli effetti che l'art. 1385, c. 2, c.c. ricollega alla consegna in conformità della natura reale del patto rafforzativo del vincolo"*.

Tanto perché, prosegue la Suprema Corte, *"le funzioni di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio, pur accomunate nel medesimo istituto, sono distinte, onde la seconda -che si realizza, in caso d'inadempimento, secondo la previsione dell'art. 1385, c.2, c.c.- non viene meno, una volta che la somma dovuta sia stata concretamente messa a disposizione del*

destinatario da parte del soggetto tenuto alla prestazione, uscendo dal patrimonio di quest'ultimo, per il sol fatto che la prima non si realizzi contestualmente, ove la materiale immissione nella disponibilità della somma stessa da parte del destinatario sia pattiziamente -e legittimamente, per quanto sopra evidenziato- regolata con tempi e/o modalità diverse rispetto alla conclusione del contratto cui la pattuizione accede".

Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, non è necessario che il patto con il quale le parti stabiliscono la dazione di una somma di danaro a titolo di caparra, sia coevo alla stipulazione del contratto principale.

Infatti, benché l'ipotesi prevista come ordinaria dall'art. 1385, c. 1, cod. civ. sia "quella della dazione della caparra al momento della conclusione del contratto, ciò non esclude la possibilità di successiva pattuizione secondo modalità e tempi diversi, compresa una pattuizione accessoria successiva alla consegna del danaro o di cose fungibili, purché in ogni caso preceda la scadenza dell'obbligazione e sia comunque compatibile con il conseguimento degli scopi previsti dall'art. 1385 c.c." (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 19425 del 14.7.2025**).

2. La garanzia per evizione opera anche se il venditore è incolpevole

La garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.

Così ha recentemente ribadito **Corte di Cassazione, ordinanza n. 20316 del 20.7.2025**.

3. Per la truffa contrattuale è sufficiente che il consenso alla stipula sia ottenuto con documenti falsi

Per la Corte di Cassazione, ai fini dell'integrazione del reato di truffa contrattuale ex art. 640 c.p. e del *fumus commissi delicti* che giustifica la misura ablatoria del sequestro preventivo, non rileva l'eventuale adempimento e l'assenza di squilibrio oggettivo delle prestazioni pattuite.

A dimostrazione del *fumus* del reato di truffa contrattuale che giustifichi il sequestro preventivo, è sufficiente la circostanza che in presenza di documentazione incompleta o non veritiera, sia stato ottenuto il consenso di controparte alla stipula (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 26925 del 23.7.2025**)

4. Nessun inadempimento in capo al venditore che ottiene l'abitabilità dopo la consegna

In caso di compravendita di immobili, il certificato di abitabilità è essenziale ai fini della normale commerciabilità del bene; tuttavia, la sua mancata consegna non costituisce inadempimento del venditore che ne abbia ottenuto il rilascio successivamente.

In tali casi, pertanto, non è configurabile l'ipotesi di vendita di *aliud pro alio* (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 19923 del 17.7.2025**).

5. Appalti: la garanzia per vizi si prescrive in due anni dalla consegna definitiva

In tema di appalto, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, stabilito dall'art. 1667, c.3, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 18409 del 7.7.2025**).

LAVORO

1. E' illegittimo il licenziamento del lavoratore, beneficiario di Legge 104, che rifiuta un turno di lavoro diverso concorrenziale

Il lavoratore beneficiario della Legge 104 può rifiutarsi di cambiare orario di lavoro quando, in più di venti anni di attività, abbia lavorato con una determinata tempistica per poter assistere la moglie.

A maggior ragione se il lavoratore si sia detto disponibile a ricoprire anche incarichi di livello inferiore, pur di mantenere il vecchio orario.

Spetta quindi al datore di lavoro cercare, anche attraverso il *repêchage*, di ricollocare il prestatore garantendogli i medesimi orari lavorativi.

Altrimenti il licenziamento intimato per rifiuto del nuovo orario è illegittimo (**Corte di Cassazione, sentenza n. 18063 del 3.7.2025**).

2. Legittimo il licenziamento del lavoratore che, in assenza di altre posizioni analoghe a parità di mansioni, rifiuti il ricollocamento con mansioni inferiori

"In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale", così consentendo l'assegnazione a mansioni inferiori anche a prescindere dal consenso del lavoratore.

In altri termini, la permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento ex art. 3 L 604/1966 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori. Il principio così enunciato dalla Cassazione si basa sull'assunto dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto.

Quindi in caso di soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, deve prevalere il diritto alla conservazione del posto di lavoro rispetto alla salvaguardia della professionalità del lavoratore.

E a tal proposito il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative (il cosiddetto *repêchage*) potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 19556 del 15.7.2025**).

3. Impugnazione stragiudiziale del licenziamento: per il lavoratore incapace non decorre il termine di 60 giorni, bensì quello di 240

La **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 del 18.7.2025** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 6, c.1, L. n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione di detta comunicazione, poiché è irragionevole che il termine decorra anche nei confronti del lavoratore che, a causa

della sua incapacità naturale, non sia in grado di percepire il significato della comunicazione inviatagli.

4. Il congedo obbligatorio di paternità spetta anche alla madre intenzionale lavoratrice

La **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 21.7.2025**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, poiché è manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore.

5. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del "tetto" di sei mensilità per l'indennità risarcitoria dovuta in caso di licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese

Secondo la Corte l'ammontare dell'indennità entro una forbice così esigua non consente al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato

Così ha deciso la Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità dell'art. 9, c.1, D.Lgs. 23/2015 (c.d. "Jobs Act"), nella parte in cui stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art 18, cc. 8 e 9, dello Statuto dei Lavoratori (occupazione di 15 lavoratori presso un'unica unità produttiva o nell'ambito di un Comune e comunque non più di 60 dipendenti complessivamente), l'ammontare delle indennità risarcitorie *"non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità"* dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

Secondo la Corte, l'imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati agli artt. 3, c.1, 4, c.1, e 6, c.1, del citato D.Lgs. 23/2015, fa sì che l'ammontare dell'indennità sia circoscritto entro limitati da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei

confronti del datore di lavoro (**Corte Costituzionale, sentenza n. 118 del 21.7.2025**).

RESPONSABILITA' CIVILE

1. La Corte di Cassazione riconosce e applica la regola della c.d. "Thin Skull Rule"

In materia di responsabilità civile, la c.d. *Thin Skull Rule* (nota anche come "*Eggshell Skull Rule*") è un principio giuridico, di chiara derivazione anglosassone, in forza del quale l'autore di un evento dannoso è responsabile per tutti i danni subiti dal soggetto danneggiato, anche se inaspettatamente gravi a causa di una sua condizione preesistente o particolare vulnerabilità.

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha fatto applicazione di questo principio dichiarando la responsabilità risarcitoria di un automobilista che aveva causato un sinistro stradale di poco conto (tamponamento di lievissima entità), in cui le automobili nemmeno riportavano danni; tuttavia a causa di detto indicente, il tamponato è stato colto da un infarto del miocardio, fortunatamente non fatale.

Secondo la Suprema Corte, il concorso di una causa naturale non esclude la responsabilità del danneggiante e nemmeno la riduce, se la sua condotta ha avuto un'efficacia causale rilevante nella produzione dell'evento, secondo il criterio del "più probabile che non" (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 17179 del 26.6.2025**).

2. Il produttore è responsabile della generica informativa sulla pericolosità del suo prodotto

La Suprema Corte ha ribadito che gli oneri informativi posti a carico del produttore sono diretti a rendere edotto il consumatore -nella maniera più minuziosa possibile e in base allo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento dell'immissione in commercio- dei potenziali effetti collaterali connessi all'impiego del prodotto e dei rischi a cui può essere esposto.

Ne consegue che l'indicazione di una generica pericolosità del prodotto non vale ad esentare il produttore da responsabilità, essendo necessaria una specifica informativa dei rischi connessi al suo utilizzo in rapporto ad eventuali condizioni personali in cui il consumatore può versare (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 18530 del 9.7.2025**).

3. L'automobilista che investe il pedone, responsabile di una condotta imprevedibile, non ha colpa se fa tutto il possibile per evitare il sinistro

Per la Corte di Cassazione, *"in caso di investimento di un pedone, ai fini dell'integrale esonero della responsabilità del conducente del veicolo investitore, che è presunta al 100% giusta il disposto dell'art. 2054, comma 1, cod. civ., occorre sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'investitore si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sia che il conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare in relazione alla necessità di regolare la velocità del mezzo fino ad assicurare la possibilità del suo completo arresto"* (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 20792 del 23.7.2025**).

SOCIETA'

1. Nonostante la recente riforma, il collegio sindacale resta responsabile per le condotte dolose

Nonostante l'avvento della L. 35/2025 e la modifica dell'art. 2407 c.c., continuano a essere perseguibili i sindaci ed i collegi sindacali che con la loro condotta dolosa hanno concorso a provocare una bancarotta fraudolenta.

Di fatto, la Corte di Cassazione penale sterilizza l'impatto della riforma, sottolineando che l'intervento ha avuto come conseguenza l'introduzione di un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale di ogni componente del collegio sindacale.

Tuttavia, è la stessa riforma ad avere escluso che la novità possa essere applicata alle condotte più gravi, quelle dove il professionista ha agito con dolo.

"Qualunque sia l'elaborazione ermeneutica che si svilupperà sulla norma in rassegna, è sufficiente osservare che l'iniziale clausola di riserva ("al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo") priva la disposizione della capacità di incidere sull'oggetto del presente processo" (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 23175 del 20.6.2025**).

2. La cancellazione della società non comporta la rinuncia al credito ancora *sub iudice*

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto il contrasto giurisprudenziale manifestatosi circa gli effetti della cancellazione volontaria della società intervenuta in pendenza di un giudizio da questa promosso ai fini dell'accertamento di un credito vantato verso un soggetto terzo.

Il principio di diritto espresso dalle S.U. è il seguente: *"L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinuncia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito"* (**Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 19750 del 16.7.2025**).

3. Per le società cooperative, sottrarsi alla vigilanza non può comportare l'automatico scioglimento, dovendosi prima nominarsi un commissariato *ad acta*

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale lo scioglimento delle cooperative ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. per il solo fatto di sottrarsi agli inviti dell'autorità di vigilanza, a prescindere dalla verifica sull'effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche, perché ritenuto contrario agli artt. 3 e 45 della Costituzione che riconoscono la funzione sociale della cooperazione.

Dunque, alle società cooperative che si sottraggono all'autorità di vigilanza svolta dal revisore, non deve e non può essere imposto lo scioglimento d'autorità (con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio dell'ente), bensì la nomina di un commissario "ad acta" che si sostituisca agli organi amministrativi per il compimento degli specifici adempimenti.

Ciò in quanto lo scioglimento autoritativo, nel determinare il venir meno delle attività dell'ente, oltre a pregiudicare gli stessi interessi pubblici relativi al fenomeno cooperativo, danneggerebbe in maniera eccessiva la posizione lavorativa e patrimoniale dei soci (**Corte Costituzionale, sentenza n. 116 del 21.7.2025**).

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it
